



TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento n. 3/2018 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro il tesserato:

Sig. ARDO' LUIGI, [REDACTED] **tessera Fibis n. FB74A161;**

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 1, comma 2, e art. 8 del vigente Regolamento di giustizia della Fibis, con l'aggravante di cui all'art. 59, B, lettera F), Reg. Giust., per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

premesse

Il procedimento disciplinare trae origine da quanto pubblicato dall'incolpato sul *socialnetwork* FACEBOOK con riferimento al dirigente Regionale Campania, Vincenzo Boccia.

All'udienza del 20 aprile 2018 nessuno è comparso, ma è pervenuta richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore dell'incolpato, avvocato Caradonna.

Il Tribunale valutato legittimo e documentato l'impedimento ha rinviato all'udienza del 2 luglio 2018.

In tale data erano presenti sia il tesserato sia il suo difensore.

Il P.F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di mesi 4 e una ammenda di € 400,00.

La difesa si riportava alle argomentazioni contenute nelle memorie già depositare in atti.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare del tesserato per la violazione contestatagli, pur con le specificazioni che seguono.

Allo stesso viene contestato di aver recato offesa al decoro e alla reputazione della Federazione e dei suoi dirigenti attraverso un *post* pubblicato su Facebook nel quale, in particolare, veniva affermato che il Presidente Boccia avesse utilizzato "*toni camorristici*" così esprimendo giudizi offensivi oltre ogni ragionevole diritto di critica.

Le argomentazioni contenute nella memoria difensiva dell'incolpato facevano principalmente leva sul contesto conflittuale nel quale era stato espresso il commento (vi era stata anche un esposto presentato da Ardò nei confronti di Boccia, archiviato dalla Procura Federale), oltre alla precisazione circa il fatto che l'espressione, seppur forte, non stata utilizzata conto la persona del Presidente Regionale, ma dei suoi modi.

Tali elementi difensivi non possono valere ad elidere la responsabilità del tesserato il quale, proprio in quanto tale, deve necessariamente attenersi

ad un comportamento teso alla probità e correttezza adeguato al contesto federale nel quale si inserisce.

Pertanto, anche la difesa ha concluso per l'applicazione del minimo edittale della sanzione con il riconoscimento delle attenuanti previste dall'art. 59, A, a).

Tuttavia, va considerato che, effettivamente, è provato un clima di conflittualità (il provvedimento di archiviazione, pur valutando non idonee ad integrare illecito disciplinare le espressioni utilizzate da Boccia nei confronti dell'odierno incolpato, dà atto di uno scambio reciproco di battute sopra le righe).

Allo stesso modo il comportamento processuale dell'incolpato che inteso presenziare e difendersi, riconoscendo di aver esagerato nei toni, deve essere valutato in termini positivi per ciò che attiene la dosimetria della sanzione.

Pertanto, la pena da infliggere può essere contenuta in giorni 45 di sospensione da tutte le attività e 150,00 € di ammenda

PQM

Il Tribunale Federale

ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione, applica **all'incolpato LUIGI ARDO', in atti meglio generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 45 ed € 150,00.**

Il caso di mancato versamento dell'ammenda si applicano le disposizioni contenute nell'art. 44 del Regolamento di Giustizia, ove viene disciplinata anche la conversione della pena pecuniaria.

Manda alla Segreteria Federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 2 luglio 2018

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo



I consiglieri

Avv. Elisa Fabbri



Avv. Antonio Materia



PROCURA FEDERALE

ATTO DEFERIMENTO

Procedimento nr. 3/2018 Rg. Procura FIBIS.

Procedimento n. RG 3/2018 a carico del tesserato: sig. Luigi Ardo'
tessera FB74A161.

Il Procuratore Federale,

· letto l'esposto del Presidente CR Campania Vincenzo Boccia avente ad oggetto un post a firma Ardo' LUigi, d.d. 14.2.18 ore 19.14, pagina facebook CSB Trick Shot Maddaloni, tutt'ora on line e visibile dai terzi, dal seguente tenore: "Come al solito il presidente (ndr. riferendosi al presidente regionale Boccia) usa toni **camorristici e gratuiti**", comunicazione facebook allegato ed acquisito agli atti d'indagine;

· che non occorre dilungarsi molto quanto ad illiceità del commento in oggetto, costituente violazione dell'art. 1, 2° comma, e art. 8, aggravata ex art. 59, B, f) Regolamento di Giustizia.

Ritenuta la condotta sopra descritta antisportiva in relazione alle disposizioni regolamentari citate, per tale motivo, DEFERISCE avanti il tribunale federale della Fibis il tesserato destinatario della presente e chiede fissarsi udienza disciplinare. Si notificchi all'interessato.

Bologna, il 6/3/18

La Procura Federale della FIBIS Avv. Massimiliano Cané

